COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. **451**
Data **09/08/2022**

Oggetto: CIG 9355127F02 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA INTEGRATIVA IN PROSSIMITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI E DI VIGILANZA E CONTROLLO SUI MEZZI DESTINATI AL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

PREMESSO che, in data 30/06/2022, il contratto con la *Trapezio Società Cooperativa Sociale – Onlus* relativo al SERVIZIO DI SORVEGLIANZA INTEGRATIVA IN PROSSIMITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI E DI VIGILANZA E CONTROLLO SUI MEZZI DESTINATI AL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 è scaduto e che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno garantire il medesimo servizio anche per l'anno scolastico 2022/2023.

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i., di seguito per brevità Codice.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 32, comma 2, del Codice, il quale dispone che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

ATTESO che:
- l'importo complessivo presunto dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, è pari ad € 44.426,00 (euro quarantaquattromilaquattrocentoventisei/00), oltre IVA nella misura di legge;

- gli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio di cui trattasi, ammontano ad € 55.118,24 (euro cinquantacinquemilacentodiciotto/24), determinati come da seguente prospetto economico:

A	**Somme a base di gara (€)**	
	Importo corrispettivo del servizio - soggetto a ribasso	44.426,00
	Oneri per la sicurezza per rischi da interferenza – non soggetti a ribasso	0,00
Totale a base di gara (€)	**44.426,00**	
B	**Somme a disposizione**	
	I.V.A. al 22%	9.773,72
	Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	888,52
	Contributo ANAC	30,00
Totale somme a disposizione (€)	**10.692,24**	

TOTALE COMPLESSIVO	**55.118,24**

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021 che prevede *l'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.*

ATTESO che dal punto di vista tecnico l'affidamento diretto è, di fatto, una procedura negoziata, semplificata, attivabile dalla Stazione appaltante nei confronti di un unico operatore economico. La circostanza che l'affidamento diretto sia una procedura negoziata è confermata inequivocabilmente dall'art. 3, lettera uuu) del nuovo Codice degli appalti pubblici che definisce le «procedure negoziate» come *"le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto".* Quindi, ciò che caratterizza l'affidamento diretto è assenza della procedura competitiva, è l'assenza di un mercato sul quale si muove la Stazione appaltante. Tanto ciò è vero che, recentemente, il TAR Lazio con la sentenza n. 52/2019 ha chiarito che impostare un affidamento diretto previo confronto competitivo è un non senso giuridico ed espone il RUP – diviso tra esigenze di semplificazione e celerità del processo, da una parte, e rispetto della normativa alla quale si è auto vincolato, dall'altra - ad errori durante tutto il corso della procedura. Quanto fin qui detto trova conferma anche a pagina 8 de *"I Quaderni"* di ANCI del 23 Ottobre 2020 dal Titolo *"Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. semplificazioni n. 76/2020 (L.N. 120/2020)*", dove viene scritto testualmente, a commento del succitato art. 1 del D.L. n. 76/2020 : ***" che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non comporterebbe un obbligo di confronto comparativo tra operatori economici ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in materia";***

CHIARITO che sebbene in materia di contrattualistica pubblica vige il divieto di reinvito/re-affidamento al contraente uscente (c.d. principio di rotazione), che trova, peraltro, il proprio fondamento nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), tuttavia, giova rilevare che l'A.N.AC. ha recentemente adottato la Nota recante *"Esame e commento degli articoli del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 <<Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale>> in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione".*
Con la succitata Nota A.N.AC. del 04 Agosto 2020 è stato chiarito testualmente, a pagina 4, righe 32, 33 e 34 che: *"Anche in costanza di regime derogatorio, il principio di rotazione degli affidamenti, fa si che, in caso di contratti rientranti nel medesimo settore ... di servizi di quello precedente, l'affidamento al contraente uscente conservi carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente".* In altri termini, A.N.AC. ammette – stante "*l'eccezionalità"* del momento storico che sta vivendo il Paese, in conseguenza dell'emergenza COVID 19 e, comunque, sempre previo *"onere motivazionale più stringente"* - l'affidamento di un servizio al contraente uscente. Nel dettaglio, *l'*A.N.AC. nelle suindicate line guida offre un vademecum per orientare il RUP nell'eventuale deroga al principio di rotazione. Tale deroga si basa sui seguenti elementi di fatto: 1) sussistenza di particolari condizioni del mercato di settore o di riferimento (es. numero molto limitato di Operatori Economici nel settore o interessati a fornire beni/servizi all'ente); 2) precedente servizio/fornitura svolto/a regola d'arte, nel rispetto dei parametri qualitativi, dei tempi e dei costi previsti dal contratto (es. assenza di penali per inadempimenti); 3) competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi di mercato del settore di riferimento (es. rilevandolo da affidamenti intervenuti a favore dell'OE nel frattempo da parte di altre amministrazioni).
A supporto di quanto sopra, la Sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 maggio 2018, n. 1007 ha statuito che "*Al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione nelle gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd sotto soglia comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento".*

DATO ATTO che il "*principio di correttezza"* che - ai sensi dell'art. 30, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 - deve contraddistinguere (al pari dei "*principi di economicità, efficacia, tempestività"* l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, va esplicitato tenendo conto delle seguenti ulteriori norme:

- articolo 30, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: "*Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile*";
- articolo 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a mente del quale "*La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente*";
- articolo 1337 del Codice civile, ai sensi del quale "*Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede*".

VISTI:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l'obbligo di approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

DATO ATTO che:
- il servizio di cui trattasi non può essere acquisito mediante ricorso alle convenzioni Consip in quanto non sono attualmente attive per servizi comparabili/idonei alle necessità di questo Comune;
- non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di interesse;

PRESO ATTO che l'art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del sopra richiamato decreto, le Stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate e che pertanto è possibile procedere all'individuazione del contraente mediante piattaforma telematica di E-Procurement di Regione Lombardia Sintel.

ATTESO che:
- in data 2/08/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di E-Procurement di Regione Lombardia Sintel (e successivamente sul sito web istituzionale, all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti del Comune) l'AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA INTEGRATIVA IN PROSSIMITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI E DI VIGILANZA E CONTROLLO SUI MEZZI DESTINATI AL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023, con scadenza il 9/08/2022 alle ore 12:00;
- entro il termine ultimo sopra indicato risultano pervenute n. 3 (tre) manifestazioni di interesse, come da report ID 157851565 - n. protocollo 2034307 in data 9/08/2022.

RITENUTO pertanto di provvedere all'individuazione del contraente mediante piattaforma telematica di E-Procurement di Regione Lombardia Sintel, invitando alla procedura di gara i tre operatori economici che hanno manifestato la volontà di partecipazione alla procedura stessa.

VISTA la documentazione di seguito elencata, all'uopo predisposta dagli uffici competenti, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- lettera d'invito (Lettera A) e relativi allegati (Modello 1, Modello 2, Modello 3);
- progetto di gestione del servizio (Lettera B) e il relativo allegato (e 1).

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione DUP per il triennio 2022-2023-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 in data 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;
- il bilancio di previsione 2022-2023-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 29/12/2021 e s.m.i.;
- il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. ed il piano della performance per il triennio 2022-2023-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 12/01/2022 e s.m.i..

VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge.

VISTI gli articoli 107 *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e 109 *"Conferimento di funzioni dirigenziali"* del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L..

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 8 luglio 2022 relativo all'attribuzione dell'incarico di responsabilità e direzione del Settore Servizi Sociali e Istruzione all'Assistente Sociale Dott.ssa Daniela Dogali;

PRECISATO altresì che i dovuti impegni di spesa verranno assunti con successivi atti a seguito dell'affidamento di cui trattasi e che la spesa presunta troverà copertura finanziaria ad appositi capitoli del bilancio 2022-2023-2024;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 5 del Regolamento comunale dei controlli interni.

DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa:
- al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- al servizio Segreteria Generale per la pubblicazione e all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

DETERMINA

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di avviare, con ricorso alla piattaforma telematica di E-Procurement di Regione Lombardia Sintel, la procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI SORVEGLIANZA INTEGRATIVA IN PROSSIMITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI E DI VIGILANZA E CONTROLLO SUI MEZZI DESTINATI AL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021;
2. di approvare la documentazione di seguito elencata, all'uopo predisposta dagli uffici competenti, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - lettera d'invito (Lettera A) e relativi allegati (Modello 1, Modello 2, Modello 3);
 - progetto di gestione del servizio (Lettera B) e il relativo allegato (e 1);
3. di precisare altresì che:
 - l'importo complessivo presunto dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 44.426,00, oltre IVA nella misura di legge;
 - gli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio di cui trattasi ammontano ad € 55.118,24, determinati come da seguente prospetto economico:

A	**Somme a base di gara (€)**	
	Importo corrispettivo del servizio - soggetto a ribasso	44.426,00
	Oneri per la sicurezza per rischi da interferenza – non soggetti a ribasso	0,00
Totale a base di gara (€)	**44.426,00**	
B	**Somme a disposizione**	
	I.V.A. al 22%	9.773,72
	Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	888,52
	Contributo ANAC	30,00
Totale somme a disposizione (€)	**10.692,24**	

TOTALE COMPLESSIVO	**55.118,24**

4. di dare atto che i dovuti impegni di spesa verranno assunti con successivi atti a seguito dell'affidamento di cui trattasi e che la spesa presunta troverà copertura finanziaria ad appositi capitoli del bilancio 2022-2023-2024;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
6. di trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
 - al servizio Segreteria Generale per la pubblicazione e all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Daniela Dogali / INFOCERT SPA